SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 132° — Numero 100**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 30 aprile 1991** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Cassa depositi e prestiti:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 28

Comitato interministeriale dei prezzi

DELIBERAZIONE 24 aprile 1991.

Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° maggio 1991 al 30 aprile 1992. (Provvedimento n. 14/1991).

91A1981

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. **23:**

S.A.T.R.I.S. - Società per azioni tributaria siciliana, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1990.

ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:

Obbligazioni «ENI 7% - 1972/1992» sorteggiate il 3 aprile 1991.

Obbligazioni «ENI 7% - 1973/1993» sorteggiate il 3 aprile 1991.

Peruzzi, società per azioni, in Arezzo: Obbligazioni sorteggiate l'8 aprile 1991.

Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma: Obbligazioni sorteggiate l'8 aprile 1991.

Rettifiche

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale: Errata-corrige all'avviso S-1391 pubblicato nel supplemento straordinario (Bollettino Estrazioni n. 18) alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 20 marzo 1991.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel Castagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Castel Castagna (Teramo), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Teramo n. 702/Div. Gab. del 14 marzo 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castel Castagna (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Enio Alberelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castel Castagna (Teramo) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco *pro-tempore* in data 18 febbraio 1991 e successivamente da otto consiglieri in data 3 marzo 1991.

Il prefetto di Teramo ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal primo comma, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castel Castagna (Teramo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Enio Alberelli.

Roma, 3 aprile 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A1912

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Tocco Caudio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Tocco Caudio (Benevento) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1991 negligendo così ad un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti i commi 1, lettera *c)*, e 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tocco Caudio (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno Pino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tocco Caudio (Benevento) — al quale la legge assegna quindici membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1991.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, sezione di Benevento, con provvedimento n. 101 del 15 gennaio 1991, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che il predetto strumento contabile venisse approvato dall'organo competente; pertanto, il comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 55 del 6 febbraio 1991 nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991.

Il prefetto di Benevento, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal primo comma, lettera *c)* e secondo comma, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione con decreto datato 13 marzo 1991.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tocco Caudio (Benevento) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Bruno Pino.

Roma, 3 aprile 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A1913

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 12 aprile 1991.

Istituzione dei consigli degli ordini regionali dei geologi.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 della legge 12 novembre 1990, n. 339;

Vista la delibera dell'Ordine nazionale dei geologi in data 7 marzo 1991;

Decreta:

Sono costituiti i consigli degli ordini regionali dei geologi nelle seguenti regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1991

p. *Il Ministro:* COCO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 339/1990, è il seguente:

«Art. 1 (*Ordine regionale*). — 1. Presso ogni regione è costituito l'ordine regionale dei geologi con sede nel comune capoluogo; esso è formato dagli iscritti all'Ordine nazionale dei geologi, sezione regionale.

2. I consigli degli ordini periferici sono costituiti, per ciascuna regione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del Consiglio nazionale dell'ordine».

91A1946

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 25 febbraio 1991.

Rettifica al decreto ministeriale 19 giugno 1990 concernente: «Finanziamento di progetti nell'ambito del programma di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale e per la realizzazione della carta geologica d'Italia».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1990, registro n. 3 Ambiente, foglio n. 2, con il quale venivano finanziati progetti nell'ambito del programma di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale e per la realizzazione della carta geologica d'Italia, di cui all'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, lettera *g)*;

Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 1989, con il quale sono stati delegati all'on. Sottosegretario di Stato, tra gli altri, tutti gli atti afferenti le competenze del Servizio geologico nazionale;

Considerato che nell'elenco allegato al succitato decreto del 19 giugno 1990 è stato erroneamente indicato tra i soggetti proponenti l'Università di Palermo anziché la regione Sicilia;

Vista la nota n. 4140 del 26 gennaio 1991 con la quale la regione Sicilia fa presente di essere il soggetto proponente della proposta di progetto relativo ad un intervento per una cartografia geologica e geotematica nella Sicilia centro-occidentale mentre il Dipartimento di geologia e geodesia dell'Università di Palermo è il soggetto promotore;

Considerato di dover procedere alla rettifica dell'elenco allegato al più volte citato decreto del 19 giugno 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 19 giugno 1990 è rettificato relativamente all'allegato - Piano annuale 1988 - Progetti finanziati - Sez. VI - Carta geologica, sostituendo tra i proponenti, l'Università degli studi di Palermo con la regione Sicilia.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre condizioni procedimentali e finanziarie contenute nel decreto del 19 giugno 1990.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1991

p. *Il Ministro:* ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1991
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 205

91A1930

DECRETO 15 aprile 1991.

Istituzione della commissione per la valutazione dei progetti di campagne di informazione ambientale «L'Ambiente come civiltà».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;

Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto l'art. 12 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 1990, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 settembre 1990 e concernente il Programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale;

Rilevato che la predetta delibera prevede, nell'ambito del Programma generale INFEA (Informazione ed educazione ambientale), la promozione da parte del Ministero dell'ambiente di «campagne di informazione ed educazione ambientale» aventi per oggetto specifici temi ed argomenti, individuati dal Ministero stesso tramite schede di promozione da definirsi con decreto;

Visto il proprio decreto del 22 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 1991, di approvazione della scheda di promozione della campagna «l'ambiente come civiltà»;

Considerato che la scheda suddetta prevede la presentazione di proposte-progetto per la realizzazione della campagna di informazione ed educazione ambientale da parte dei soggetti indicati alla sez. 3, cap. 10, punto *C)*2, della citata delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 1990;

Considerato che le proposte, qualunque sia il soggetto come sopra abilitato dal quale provengono, debbono essere caratterizzate da attività integrate e debbono prevedere la loro realizzazione ad opera dello stesso proponente con costo preventivato nei limiti dell'importo specificatamente stabilito al punto 6, «finanziamento», della richiamata scheda approvata con il decreto 22 febbraio 1991;

Considerato che eventuali rapporti di sponsorizzazione potranno essere stabiliti solo dall'amministrazione, la quale si riserva in via esclusiva l'eventuale individuazione dei soggetti terzi disponibili ed interventi di finanziamento a sostegno o incremento del progetto prescelto e che pertanto non potranno essere presi in considerazione progetti che prevedano direttamente interventi di sponsorizzazione di soggetti terzi o che comunque si fondino per la copertura dei costi su previsioni di sponsorizzazione;

Considerato che occorre costituire apposita commissione di valutazione dei progetti che perverranno, al fine di determinare quale tra questi meglio risponda alle esigenze dell'amministrazione per la sua attendibilità e la congruità anche economica;

Considerato che la commissione dovrà tener conto, tra l'altro, delle precedenti indicazioni e verificare che i progetti si riferiscono ad attività che coprano l'insieme degli obiettivi specificati nella scheda di promozione;

Ritenuto di doversi avvalere a tal fine di specifiche competenze di elevatissima qualificazione e delle competenze già presenti in altre amministrazioni dello Stato;

Ritenuto di assicurare alla commissione di valutazione per un più celere espletamento dei suoi compiti il supporto di una segreteria tecnica da utilizzare secondo modalità che saranno stabilite dalla commissione medesima;

Vista l'autorizzazione dell'Avvocato generale dello Stato pervenuta in data 11 aprile 1991;

Acquisito il parere favorevole del Dipartimento delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'utilizzazione della dott.ssa Francesca Crispolti nell'ambito della segreteria della commissione di cui sopra;

Decreta:

1. È istituita presso il Ministero dell'ambiente la commissione per la valutazione dei progetti di campagne di informazione ambientale «L'Ambiente come civiltà» presentati in base alla scheda di promozione di cui alle premesse.

2. La commissione è così costituita:

Presidente:

avv. Giorgio D'Amato, avvocato dello Stato.

Membri:

dott. Piero Angela, scrittore e divulgatore scientifico;

dott. Giuseppe De Rita, segretario generale del CENSIS;

arch. Costanza Pera, direttore generale del servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente;

dott. Stefano Rolando, direttore generale del Dipartimento delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dott. Sergio Zavoli, giornalista e scrittore;

dott. Gugliemo Zucconi, giornalista e scrittore.

3. La commissione di valutazione si avvale, secondo modalità da essa definite, di una segreteria tecnica così costituita:

dott.ssa Francesca Crispolti, funzionario della IX qualifica funzionale, Dipartimento delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dott. Paolo Soprano, funzionario dell'VIII qualifica funzionale, servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente;

dott. Saturnino Illomei, funzionario dell'VIII qualifica funzionale, ufficio stampa del Ministero dell'ambiente.

4. La commissione di valutazione potrà altresì avvalersi, per verifiche ed apporti informativi degli uffici del servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente.

5. La commissione dovrà concludere i lavori in tempo utile per l'avvio delle attività entro il corrente esercizio finanziario trasmettendo al Ministro, per l'approvazione, gli atti relativi alla selezione operata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1991

Il Ministro: RUFFOLO

91A1921

DECRETO 16 aprile 1991.

Approvazione della scheda di promozione della campagna di informazione ed educazione «La gestione dei rifiuti».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 12 della legge 28 agosto 1989, n. 305, concernente la programmazione triennale per la tutela dell'ambiente;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 1990, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 settembre 1990, n. 58 e concernente il programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale;

Rilevato che la predetta delibera, nell'ambito del Programma generale INFEA (Informazione e educazione ambientale), prevede la promozione da parte del Ministro dell'ambiente di «campagne di informazione e educazione ambientale», aventi per oggetto specifici temi ed argomenti individuati dal Ministero stesso tramite schede di promozione da definirsi con decreto;

Considerato che il Ministero dell'ambiente intende attivare entro il biennio 1990-91 quattro campagne integrate di informazione ambientale delle quali una di carattere generale, «l'ambiente come civiltà», e tre relative a «la gestione dei rifiuti», «l'inquinamento e il degrado urbano» e «la valorizzazione del verde» e che il Ministero dell'ambiente sarà il promotore ufficiale delle campagne e provvederà a gestirle e coordinarle in ogni fase;

Rilevato che le campagne hanno il duplice scopo informativo e educativo di:

contribuire a una estesa e approfondita conoscenza dei problemi ambientali e dello stato dell'ambiente in Italia e nel mondo;

sviluppare un servizio pubblico illustrando le proposte, le misure, le iniziative assunte da governi e istituzioni internazionali e, soprattutto, dal governo italiano e dal Ministero dell'ambiente per affrontare i problemi ambientali;

favorire una diffusa presa di coscenza, obiettiva e attiva, della questione ambientale e, in particolare, delle sue implicazioni internazionali e sociali, dei suoi imperativi morali, come pure dei doveri individuali e collettivi che, in una equilibrata ripartizione di costi, la lotta contro il degrado ambientale impone;

incoraggiare il riorientamento dei comportamenti e delle scelte dei cittadini, degli enti sociali e istituzionali, delle imprese, delle istituzioni della ricerca verso l'obiettivo di uno sviluppo compatibile con la salvaguardia dell'ambiente;

Rilevato che le campagne promosse dal Ministero saranno realizzate attraverso progetti che potranno essere predisposti e presentati da operatori del settore della comunicazione e dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 349/86, secondo le indicazioni della delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 1989 citata e della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e che il Ministero, oltre ad indicare i temi e gli obiettivi, assicurerà il coordinamento delle iniziative ed il loro controllo in fase di realizzazione;

Considerato che destinatari delle campagne saranno ovviamente e potenzialmente tutti i cittadini, anche se determinati progetti saranno rivolti a destinatari specifici, che le campagne dovranno essere riconducibili immediatamente al soggetto promotore (il Ministero dell'ambiente) e che si varranno di tutti i mezzi più efficaci e delle discipline della comunicazione e dell'informazione opportunamente integrate nell'ambito di ciascuna campagna;

Considerato che, nell'ambito delle tematiche generali indicate nel programma INFEA, questo Ministero ha già eleborato il contenuto della prima campagna di informazione ed educazione «l'ambiente come civiltà», la cui scheda di promozione è stata approvata con il decreto 22 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 1991;

Vista la scheda di promozione «la gestione dei rifiuti», relativa alla seconda campagna di informazione ed educazione;

Decreta:

1. È approvata la scheda di promozione della campagna di informazione ed educazione «la gestione dei rifiuti» che, allegata al presente decreto, ne costituisce parte integrante formale e sostanziale.

2. Detta scheda, composta di undici punti, individua in particolare gli obiettivi della campagna, i riferimenti di base, i termini di presentazione e le condizioni di ammissibilità, l'onere finanziario per l'amministrazione quali elementi essenziali ed imprescindibili per l'ammissibilità al finanziamento dei soggetti e dei relativi progetti.

3. Eventuali rapporti di sponsorizzazione potranno essere stabiliti solo dall'amministrazione, la quale si riserva in via esclusiva l'eventuale individuazione dei soggetti terzi disponibili ad interventi di finanziamento a sostegno o incremento del progetto prescelto. Pertanto non potranno essere presi in considerazione progetti che si fondino, per la copertura dei costi, su previsioni di sponsorizzazione.

4. Le proposte-progetto, qualunque sia il soggetto come abilitato dalla delibera del C.I.P.E. di cui alle premesse dal quale provengano, devono essere caratterizzate da attività integrate e devono prevedere la loro realizzazione ad opera dello stesso proponente con costo preventivato nei limiti dell'importo specificamente stabilito al punto 6 «finanziamento» della scheda allegata.

5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1991

Il Ministro: RUFFOLO

ALLEGATO

SCHEDA PER LA PROMOZIONE DELLA CAMPAGNA «LA GESTIONE DEI RIFIUTI»

1. *Obiettivi.* Partendo dall'assunto che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono, ormai, un oggettivo limite allo sviluppo, e che una forte riduzione nella quantità dei rifiuti prodotti si impone in modo sempre più drastico, si individua come obiettivo primario di questa campagna:

1.1. coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al reimpiego o allo smaltimento finale,

e come obiettivi particolari:

1.1.1. diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi economici che la «produzione pulita» rappresenta per gli interessi economici delle imprese anche sotto il profilo concorrenziale;

1.1.2. incentivare interventi mirati al recupero di materiali ed energia, aggregando il consenso delle comunità locali e delle parti sociali;

1.1.3. informare correttamente le comunità locali della portata e delle implicazioni del problema perché esse si rendano consapevoli della necessità di corretti sistemi di smaltimento.

2. *Soggetti.* Si identificano, in ordine prioritario, per larghe fasce di pubblico:

2.1. piccole/medie imprese/artigianato;

2.2. amministrazioni a livello centrale e locale;

2.3. l'intera collettività dei cittadini e loro segmenti.

3. *Le argomentazioni.* Appare indispensabile sviluppare la tematica dell'origine, destinazione e ciclo di vita di tutti quei materiali ed oggetti con cui ciascuno di noi è in contatto quotidiano.

Dovrà essere successivamente chiarito il concetto di rifiuto quale oggetto o sostanza che, avendo completato un ciclo di uso, deve essere:

a) reinserito in successivi cicli di impiego;

b) correttamente smaltito secondo responsabilità individuali o collettive.

Andranno inoltre evidenziati i costi economici, sociali e ambientali derivanti da una non corretta gestione dei rifiuti.

4. *Stile della comunicazione.* I messaggi, pur avendo finalità informative, mirano a coinvolgere i diversi soggetti, e perciò dovranno essere propositivi, incentivanti, e fortemente coinvolgenti. Dovrà comunque essere sottolineato il carattere istituzionale del soggetto promotore.

5. *Strumenti della comunicazione.* I gruppi di soggetti individuati e il carattere informativo/educativo di questa campagna suggeriscono l'adozione di strumenti appartenenti più alla sfera delle relazioni pubbliche che a quella della pubblicità, consentendo le prime interventi più mirati e messaggi maggiormente modulati a seconda dei segmenti di pubblico a cui sono diretti. Sarà comunque necessaria un'identità di impostazione grafica e di immagine.

Gli interventi dovranno comportare una partecipazione attiva e un coinvolgimento diretto del pubblico al quale sono rivolti.

Per quanto concerne il mondo produttivo ci si riferisce, ad esempio, ad iniziative di informazione mirate alla promozione di «tecnologie pulite», del riciclaggio e dello sviluppo di materie seconde, a riconoscimenti e premi.

Si pensa inoltre a riunioni di tipo seminariale per amministratori locali e centrali, e per quadri e manager aziendali, tali da favorire un maggior coordinamento su politiche comuni.

Per quanto riguarda l'intera collettività dei cittadini appare cruciale dialogare in primo luogo col mondo della scuola istituendo, ad esempio, sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti; e in secondo luogo con il mondo del consumo, raggiungendolo con campagne informative volte a disincentivare l'acquisto dei prodotti «usa e getta» o di breve durata.

6. *Iniziative complementari.* Nell'ambito degli interventi previsti potrà essere separatamente proposta l'attivazione di iniziative, promosse e finanziate da enti terzi, che presentino analogia di obiettivi con la campagna, e che ne amplifichino la risonanza sia in termini di contenuti che di evento complessivo. A tali iniziative, qualora rispondano a requisiti definiti, potrà essere concesso il patrocinio del Ministero dell'ambiente.

A questo proposito si suggerisce di prestare attenzione a piani o interventi pilota in corso di predisposizione da parte di enti locali e loro aziende municipalizzate, di associazioni di categoria della produzione e della distribuzione industriale, artigianale, agricola e del terziario.

7. *Tempi.* I progetti dovranno essere presentati al Ministero dell'ambiente entro sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione della presente scheda nella *Gazzetta Ufficiale.*

I soggetti risultati vincitori avranno centoventi giorni di tempo, dalla data di registrazione del relativo contratto presso la Corte dei conti, per la predisposizione esecutiva della campagna, che si dovrà svolgere e concludere nell'arco dei nove mesi successivi.

8. *Finanziamento.* Lo stanziamento complessivo previsto per questa campagna è di lire 3 miliardi comprensivi di IVA.

9. *Condizioni di ammissibilità.*

9.1. Sono abilitati a presentare progetti:

1) le società di pubblicità, le società di relazioni pubbliche, le società di promozione, le società di grafica che insieme presentino un progetto integrato;

2) le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

9.2. I raggruppamenti di società dovranno:

a) avere un fatturato complessivo non inferiore a lire 50 miliardi realizzato nel 1989. Si intende per fatturato il budget realmente amministrato;

b) avere complessivamente un numero di dipendenti non inferiore a 50 unità;

c) avere sede in Italia.

9.3. Saranno ammessi progetti presentati da raggruppamenti costituiti da più associazioni ambientaliste come definite al punto 2 del precedente punto 7.1 nonché raggruppamenti tra associazioni ambientaliste e i gruppi di soggetti imprenditoriali in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 7.1.1 e 7.2.

9.4. I progetti dovranno rispettare e sviluppare i seguenti punti:

a) introduzione, volta ad inquadrare il problema;

b) definizione/articolazione degli obiettivi;

c) strategie adottate;

d) soggetti ai quali s'invia il messaggio;

e) contenuti della comunicazione;

f) strumenti comunicativi adottati (pubblicità, relazioni pubbliche, promozioni, ecc.);

g) enumerazione e descrizione delle azioni e interventi previsti (non più di due proposte);

h) pianificazione dei mezzi: questa dovrà tener conto dei vincoli esistenti in campo pubblicitario per le amministrazioni dello Stato (legge n. 67/87);

i) pianificazione dei tempi di realizzazione;

l) ripartizione del budget per singola voce di intervento, con specificazione di prezzi unitari e di condizioni economiche di particolare interesse;

m) le eventuali proposte creative per ciascuna campagna dovranno rispettare le seguenti caratteristiche di presentazione:

annuncio stampa bianco e nero e colori;
annuncio stampa quotidiana in bianco e nero;
annuncio stampa periodica a colori;
annuncio stampa periodica femminile a colori;
storyboard illustrato a colori (sono esclusi gli animatic);
affissione manifesto,

e dovranno essere anonime sul fronte, numerate progressivamente sul retro, montate su supporto con passepartout nero di 10 cm per lato.

Gli eventuali comunicati radio dovranno essere presentati per una durata di 30" e su cassetta;

9.5. Il Ministero dell'ambiente si riserva di richiedere modifiche ai progetti vincitori dopo l'aggiudicazione.

9.6. I soggetti vincitori saranno rappresentati all'interno di un comitato tecnico istituito dal Ministero, che dovrà assicurare il costante coordinamento delle attività dei proponenti nella realizzazione delle varie campagne.

9.7. Le campagne sono finanziate con stanziamenti pubblici: i contratti quindi — in particolare per quanto concerne modalità e tempi di pagamento — sono soggetti alle vigenti norme di contabilità generale dello Stato.

9.8. L'affidamento a terzi delle attività previste nel contratto non potrà superare il 40% dell'importo contrattuale in relazione a quanto disposto all'art. 18 della legge 30 marzo 1990, n. 55.

10. *Modalità di presentazione delle offerte.* Le proposte, attenendosi ai criteri elencati nel paragrafo precedente, dovranno pervenire entro le ore 14 del giorno .... in busta chiusa anonima, indirizzata al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente, con le seguenti specifiche in separate buste anonime chiuse numerate:

offerta tecnica;

offerta economica;

proposte di interventi complementari così come definiti al precedente punto 6;

soggetto proponente, informazioni relative agli appartenenti al raggruppamento e indicazione del capogruppo.

11. *Riferimenti bibliografici principali.*

1) Relazione sullo stato dell'ambiente, Ministero dell'ambiente - Libreria dello Stato 1989;

2) Legge 28 agosto 1989, n. 305 - Programmazione triennale per la tutela ambientale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 settembre 1989 - serie generale - n. 205 e delibera del CIPE 3 agosto 1990 «Programma triennale 1989-90 di tutela ambientale», in supplemento ordinario dell'8 settembre 1990;

3) L'état de l'environnement OCDE Parigi 1991;

4) Indicateurs d'environnement - une étude pilote - OCDE Parigi 1991;

5) Il futuro di noi tutti, rapporto della Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo, Bompiani 1988;

6) Annuario europeo dell'ambiente - Docter (Istituto di studi e documentazione per il territorio), Giuffrè 1990;

7) Ambiente Italia, Lega per l'ambiente, Mondadori 1990;

8) Studio per l'elaborazione del programma triennale sui rifiuti, Rapporto finale: Ministero dell'ambiente - Associazione amici della terra - Enea;

9) Per una teoria dei rifiuti, Guido Viale in Micromega n. 5/1990;

10) «Testo unificato della normativa sui rifiuti», Giampietro F. Morelli R., 1990 Giuffrè editore.

91A1920

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 4 aprile 1991.

Autorizzazione all'ospedale S. Spirito di Roma, appartenente all'unità sanitaria locale RM/11, ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche prodotte a partire dal 1973.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. A4205 del 20 settembre 1990 dell'unità sanitaria locale RM/11 di Roma successivamente integrata con la nota n. A64 dell'11 gennaio 1991, relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle lastre radiografiche prodotte dall'ospedale S. Spirito di Roma;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale S. Spirito di Roma appartenente alla unità sanitaria locale RM/11 è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche prodotte a partire dal 1973.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A1932

DECRETO 4 aprile 1991.

Autorizzazione all'istituto materno «Regina Elena» di Roma, appartenente all'unità sanitaria locale RM/11, ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1950.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. A4205 del 20 settembre 1990 dell'unità sanitaria locale RM/11 di Roma, relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte dall'istituto materno «Regina Elena» di Roma;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'istituto materno «Regina Elena» di Roma, appartenente alla unità sanitaria locale RM/11 è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1950.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A1931

DECRETO 4 aprile 1991.

Autorizzazione all'ospedale S. Spirito di Roma, appartenente all'unità sanitaria locale RM/11, ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1950.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. A/4205 del 20 settembre 1990 dell'unità sanitaria locale RM/11 di Roma relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte dall'ospedale S. Spirito di Roma;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale S. Spirito di Roma, appartenente alla unità sanitaria locale RM/11 è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1950.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A1922

DECRETO 4 aprile 1991.

Autorizzazione all'ospedale oftalmico di Roma, appartenente all'unità sanitaria locale RM/11, ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1950.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. A/4205 del 20 settembre 1990 dell'unità sanitaria locale RM/11 di Roma relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte dall'ospedale oftalmico di Roma;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale oftalmico di Roma, appartenente alla unità sanitaria locale RM/11 è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1950.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1991

Il Ministro FACCHIANO

91A1923

DECRETO 4 aprile 1991.

Autorizzazione all'ospedale oftalmico di Roma, appartenente all'unità sanitaria locale RM/11, ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche prodotte a partire dal 1972.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. A/4205 del 20 settembre 1990 dell'unità sanitaria locale RM/11 di Roma successivamente integrata con la nota n. A64 dell'11 gennaio 1991, relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle lastre radiografiche prodotte dall'ospedale oftalmico di Roma;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale oftalmico di Roma, appartenente all'unità sanitaria locale RM/11 è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche prodotte a partire dal 1972.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A1924

DECRETO 4 aprile 1991.

Autorizzazione al presidio ospedaliero di Gattinara, appartenente all'unità socio-sanitaria locale n. 50, ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1932.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 9336 del 13 luglio 1990 del presidio ospedaliero di Gattinara, unità socio-sanitaria locale n. 50, ed il relativo progetto, completato in tutte le sue parti, trasmesso con nota n. 13081 del 19 ottobre 1990;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il presidio ospedaliero di Gattinara, appartenente all'unità socio-sanitaria locale n. 50, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dall'anno 1932.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A1925

DECRETO 4 aprile 1991.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «S. Maria dei Battuti» di Cividale del Friuli, appartenente all'unità sanitaria locale n. 5, ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1990.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 7459/3-1/OSP del 12 ottobre 1990 del presidio ospedaliero «S. Maria dei Battuti» di Cividale del Friuli, unità sanitaria locale n. 5 del Cividalese;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il presidio ospedaliero «S. Maria dei Battuti» di Cividale del Friuli, appartenente all'unità sanitaria locale n. 5, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1990.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A1926

DECRETO 4 aprile 1991.

Autorizzazione all'istituto materno «Regina Elena» di Roma, appartenente all'unità sanitaria locale RM/11, ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche prodotte a partire dal 1983.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. A/4205 del 20 settembre 1990 dell'unità sanitaria locale RM/11 di Roma successivamente integrato con la nota n. A/64 dell'11 gennaio 1991 relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle lastre radiografiche prodotte dall'istituto materno «Regina Elena» di Roma;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'istituto materno «Regina Elena» di Roma, appartenente all'unità sanitaria locale RM/11 è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche prodotte a partire dal 1983.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A1927

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 aprile 1991.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Siat vita S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 15 settembre 1989, 15 gennaio 1990 e 13 febbraio 1990 presentate dalla Siat vita S.p.a., con sede in Genova, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché di alcuni tassi di premio da applicare ad una tariffa in vigore;

Viste le lettere n. 924314 del 23 novembre 1989, n. 021186 del 6 aprile 1990, n. 021968 del 29 maggio 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Siat vita S.p.a., con sede in Genova:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante, tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico, tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

10) clausola di aumento dell'aliquota di retrocessione del rendimento medio della gestione «Previdenza speciale Siat vita - Press» da applicare alle predette tariffe in forma mista;

11) regolamento della gestione separata denominata «Previdenza speciale Siat vita - Press»;

12) tassi di premio in estensione della tariffa n. 277, assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) approvata con decreto ministeriale 15 settembre 1988.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A1903

DECRETO 10 aprile 1991.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza presentate dalla Ascovita assicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 28 marzo 1990, 11 marzo 1991 e 12 marzo 1991 presentate dalla Ascovita assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Vista la lettera n. 121315 del 21 marzo 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza presentate dalla Ascovita assicurazioni S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;

8 condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7)

9) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente a premio annuo comprese le condizioni di applicazione;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 9);

11) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari a 1/n del capitale iniziale a premio annuo costante limitato, comprese le condizioni di applicazione;

12) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 11);

13) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari a 1/n del capitale iniziale a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

14) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 13);

15) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 11) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

16) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 13) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

17) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

18) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 17);

19) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

20) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 19);

21) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe a capitale decrescente annualmente per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme a capitale con decrescenza sub-annuale;

22) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

23) tariffa di assicurazione a vita intera, a premio unico;

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 23);

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione di cui al precedente punto 23) allorquando il premio corrisposto ecceda l'importo di L. 5.000.000;

26) tariffa di assicurazione a vita intera, a premio annuo costante temporaneo;

27) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 26);

28) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione di cui al precedente punto 26) allorquando il premio corrisposto ecceda la somma di L. 1.000.000;

29) condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione, a favore dei dipendenti ed agenti monomandatari della Ascovita S.p.a., di contratti di assicurazione sulla vita stipulati mediante l'adozione di tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di tariffa;

30) condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti di assicurazione sulla vita assunti senza visita medica;

31) condizioni generali di assicurazione sostitutive di quelle approvate con decreto ministeriale del 15 febbraio 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A1904

DECRETO 24 aprile 1991.

Determinazione, per il periodo 1° maggio 1991-30 aprile 1992, dei limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il quale è stato, tra l'altro, modificato l'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il quale prevede la fissazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei limiti minimo e massimo dell'importo complessivo dei caricamenti, nonché la facoltà di determinare, con lo stesso decreto, limiti massimi per singole voci del caricamento;

Visto, in particolare, l'art. 14-*ter* del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può fissare l'importo complessivo massimo dei caricamenti in misura non superiore al 32% del premio di tariffa;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1990, n. 38, concernente la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, concernente integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1990, con il quale è stato stabilito che per il periodo 1° maggio 1990-30 aprile 1991 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere superiore nè inferiore, rispettivamente, alla misura del 29% e del 24,50% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III, nonché per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure sono state stabilite, rispettivamente, nella misura del 27% e del 22,50% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale;

Visto il citato decreto ministeriale 10 marzo 1990 che ha altresì stabilito che per lo stesso periodo 1° maggio 1990-30 aprile 1991 le misure massime delle spese di gestione agenziali non possono superare il limite del 13% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale, depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1989, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III, nonché per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro matricola, per le quali detto limite è stato fissato nella misura dell'11%;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1990, con il quale è stato confermato anche per l'anno 1991 che i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione (settore tariffario I) ed agli autotassametri (settore tariffario II) possono essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria «bonus-malus» oppure in quella con clausola di «franchigia»;

Esaminati i dati relativi alle spese ed agli oneri da considerare agli effetti della determinazione dei caricamenti desunti dai bilanci delle imprese e dalle rilevazioni del conto consortile per gli anni 1989 e precedenti;

Considerato che l'incidenza dell'importo complessivo dei caricamenti sul monte dei premi non ha subito variazioni di rilievo e che per la maggior parte del mercato l'esercizio del ramo comporta oneri non superiori al 29% dei premi;

Considerato che per quanto riguarda l'importo complessivo dei caricamenti, l'esame dei dati predetti induce a stabilire per il periodo dal 1° maggio 1991 al 30 aprile 1992 i limiti massimo e minimo dei caricamenti stessi, rispettivamente nella misura del 29% e del 24,50%, fatta esclusione per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III, nonché per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro matricola, per le quali gli stessi dati inducono a stabilire i predetti limiti masssimo e minimo rispettivamente nella misura del 27% e del 22,50% del premio di tariffa;

Considerato che l'analisi dei suindicati dati conferma che gran parte del mercato presenta, per le provvigioni e gli altri compensi corrisposti agli agenti in gestione libera per l'attività svolta per la conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro dei contratti di assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, una incidenza media del 13% del premio di tariffa e che la restante parte delle imprese ha continuato a contenere le spese di cui trattasi;

Ritenuto che sulla base degli elementi di valutazione acquisiti ed avuto riguardo alla dinamica dei premi ed all'attuale situazione del mercato il limite massimo per le spese predette può essere stabilito per il periodo dal

1° maggio 1991 al 30 aprile 1992 nella misura del 13% del premio di tariffa e che tale misura può essere ridotta per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III e per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV nonché per le polizze e libro matricola, per le quali, in considerazione della maggiore entità dei premi delle assicurazioni e polizze predette, detto limite può essere stabilito nella misura dell'11% del premio di tariffa;

Considerato che in base al disposto dell'art. 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, i contributi e gli oneri di qualsiasi natura a carico delle imprese di assicurazione che sono commisurati ai premi debbono essere applicati sui premi stessi depurati solo di un'aliquota per gli oneri di gestione;

Considerato altresì che le prescrizioni anzidette non sono derogate dalla vigente disciplina dei caricamenti sui premi di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1990 con il quale è stata stabilita la misura degli oneri di gestione per il 1991;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1991, con il quale è stata determinata la misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio della responsabilità civile auto sono tenute a versare per l'anno 1991 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione del «Fondo di garanzia per le vittime della strada»;

Sentita la commissione ministeriale prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Decreta:

Per il periodo dal 1° maggio 1991 al 30 aprile 1992 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non potrà essere superiore né inferiore, rispettivamente, alla misura del 29% e del 24,50% del premio di tariffa al netto del contributo al Fondo di garanzia per le vittime della strada, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III nonché per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure vengono stabilite, rispettivamente nella misura del 27% e del 22,50% del premio di tariffa al netto del contributo al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Fermi gli anzidetti limiti globali, per lo stesso periodo dal 1° maggio 1991 al 30 aprile 1992 le misure massime delle spese di gestione agenziali, ivi comprese le provvigioni ed ogni altro compenso corrisposto per l'attività di conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro dei contratti di assicurazione, non potranno superare il limite del 13% del premio di tariffa al netto del contributo al Fondo di garanzia per le vittime della strada, depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione di cui al decreto ministeriale 27 dicembre 1990, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III nonché per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro matricola per le quali detto limite è fissato nella misura dell'11%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1991

Il Ministro: BODRATO

91A1947

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 aprile 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Spinazzola in provincia di Bari. (Ordinanza n. 2126/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, concernente il rifinanziamento del succitato art. 1 della legge 27 marzo 1987, n. 120;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 22 dicembre 1988 nel quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità nel comune di Spinazzola;

Vista la nota n. 275 del 6 marzo 1989 del comune di Spinazzola con la quale si richiede un finanziamento di L. 6.000.000.000 per la definitiva eliminazione del pericolo incombente;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di aderire, almeno parzialmente, alla richiesta per consentire un sia pure parziale intervento, teso alla riduzione del più immediato pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per la finalità di cui in premessa, il comune di Spinazzola è autorizzato all'esecuzione delle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata al comune di Spinazzola la somma di L. 1.500.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, concernente il rifinanziamento del succitato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazione dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione il comune di Spinazzola può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

Il comune di Spinazzola oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A1933

ORDINANZA 12 aprile 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Anacapri in provincia di Napoli. (Ordinanza n. 2127/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici, che si appalesa improcrastinabile, è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 31 novembre 1990 nel quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità sul costone roccioso sovrastante la s. p. Grotta Azzurra in località Grotta Azzurra nel comune di Anacapri;

Vista la nota n. 1949/91 del 1° marzo 1991 del comune di Anacapri con la quale si trasmette un progetto stralcio, primo lotto, pari a L. 219.000.000 necessario all'eliminazione del più immediato pericolo incombente nella località Grotta Azzurra nel comune di Anacapri;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta per consentire un primo parziale intervento teso alla riduzione del più immediato pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per la finalità di cui in premessa, il comune di Anacapri è autorizzato all'esecuzione delle opere più urgenti tese all'eliminazione del più immediato pericolo incombente per dissesto idrogeologico.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata al comune di Anacapri la somma di L. 219.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulle residue disponibilità di cui al decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione il comune di Anacapri può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

Il comune di Anacapri, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A1934

ORDINANZA 12 aprile 1991.

Modificazione all'ordinanza n. 1483/FPC dell'11 giugno 1988 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Sant'Agata dei Goti. (Ordinanza n. 2128/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, recante norme per fronteggiare pericoli incombenti per la pubblica incolumità dovute a movimenti franosi in atto e a dissesti idrogeologici;

Vista la propria ordinanza n. 964/FPC/ZA del 16 aprile 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1987, con la quale veniva assegnata alla regione Campania la somma di lire 12 miliardi da utilizzare nei comuni di San Lorenzo Maggiore, Sant'Agata dei Goti, Santa Paolina e Oliveto Citra, per gli interventi di consolidamento di movimenti franosi;

Vista la propria ordinanza n. 1483/FPC datata 11 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 21 giugno 1988, con la quale, tra l'altro, si trasferisce direttamente al comune di Sant'Agata dei Goti lo stanziamento previsto nella sopra citata ordinanza;

Vista la nota n. 16111 datata 19 novembre 1990 del comune di S. Agata dei Goti con la quale si riferisce sugli studi da eseguire, sul progetto, nonché sulla necessità di inviare celermente i lavori per l'eliminazione del pericolo incombente;

Ravvisato che la richiesta del comune di Sant'Agata dei Goti è motivata dalle necessità di realizzare celermente le opere ritenute urgenti per la situazione di pericolo esistente per la pubblica incolumità;

Ritenuto necessario aderire alle richieste del comune di S. Agata dei Goti atte ad eliminare lo stato di pericolo incombente concedendo adeguate procedure per la rapida aggiudicazione dei lavori;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, e per la loro attuazione il comune di Sant'Agata dei Goti può procedere all'affidamento in concessione degli studi e dei lavori mediante trattativa privata previa indagine esplorativa tra concorrenti idonei per categoria ed importi, nonché per comprovate capacità tecniche di progettazione ed esecuzione di opere similari.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A1935

ORDINANZA 12 aprile 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Gessopalena in provincia di Chieti. (Ordinanza n. 2129/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici, che si appalesa improcrastinabile, è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 15 luglio 1988 nel quale il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità in località «Valle franata» nel comune di Gessopalena;

Vista la nota n. 486 del 3 marzo 1989 del comune di Gessopalena con la quale si trasmette un progetto di risanamento generale dell'area pari a L. 9.000.000.000, comprensivo di un progetto stralcio di L. 3.000.000.000, nonché il verbale di deliberazione del consiglio comunale n. 7 della seduta del 7 gennaio 1989;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di aderire, sia pure parzialmente, alla richiesta per consentire un intervento teso alla riduzione del più immediato pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per la finalità di cui in premessa, il comune di Gessopalena è autorizzato all'esecuzione delle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata al comune di Gessopalena la somma di L. 1.000.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulle residue disponibilità di cui al decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione il comune di Gessopalena può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

Il comune di Gessopalena, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A1936

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Nuovi cantieri liguri*, con sede in Pietra Ligure (Savona) e stabilimento di Pietra Ligure (Savona):

periodo: dal 3 settembre 1990 al 3 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 4 settembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - fallita il 29 giugno 1990.

2) *S.p.a. Saiwa*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 4 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Luigi Stoppani*, con sede in Milano e stabilimento di Cogoleto (Genova):

periodo: dal 10 aprile 1989 al 10 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 10 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Luigi Stoppani*, con sede in Milano e stabilimento di Cogoleto (Genova):

periodo: dall'11 ottobre 1989 all'8 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 10 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Cantieri navali del golfo*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 24 settembre 1990 al 24 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 25 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. De.Co.Mar. - Demolizioni costruzioni marittime*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Iplom*, con sede in Genova e stabilimento di Busalla (Genova):

periodo: dall'11 settembre 1989 all'11 marzo 1990;
causale: crisi aziendale; CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 14 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no fino al 9 febbraio 1990.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 dicembre 1990, n. 10902.

8) *S.p.a. Iplom*, con sede in Genova e stabilimento di Busalla (Genova):

periodo: dal 12 marzo 1990 al 9 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 14 marzo 1988;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 ottobre 1990, n. 11306.

9) *S.p.a. Iplom*, con sede in Genova e stabilimento di Busalla (Genova):

periodo: dal 10 settembre 1990 al 10 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 14 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.c.n. C.M.R. - Costruzioni metalmeccaniche ronchesi*, con sede in Ronco Scrivia (Genova) e stabilimento di Ronco Scrivia (Genova):

periodo: dal 21 gennaio 1991 al 21 luglio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79 - fallimento del 21 luglio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 9 maggio 1989: dal 21 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Si.Cao - Società internazionale cacao*, con sede in Genova/Nervi e stabilimento di Genova/Nervi:

periodo: dal 1° settembre 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Cucirini Cantoni Coast*, con sede in Milano e stabilimento di Lucca:

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 5 aprile 1990: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

2) *S.r.l. Goti Nazzareno*, con sede in Capalle di Campo Bisenzio (Firenze) e stabilimento di Comeana di Carmignano (Firenze):

periodo: dal 23 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988: dal 20 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

3) *S.r.l. Goti Nazzareno*, con sede in Capalle di Campo Bisenzio (Firenze) e stabilimento di Comeana di Carmignano (Firenze):

periodo: dal 23 ottobre 1989 al 22 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988: dal 20 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.n.c. Ducceschi Mario & fratelli*, con sede in Volterra (Pisa) e stabilimento di Volterra (Pisa):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Famcucine*, con sede in Loro Ciuffenna (Arezzo) e stabilimento di Loro Ciuffenna (Arezzo):

periodo: dal 30 marzo 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 marzo 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 30 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Famcucine*, con sede in Loro Ciuffenna (Arezzo) e stabilimento di Loro Ciuffenna (Arezzo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 marzo 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 30 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a Picchiotti* (in liquidazione), con sede in Viareggio (Lucca) e stabilimento di Viareggio (Lucca):

periodo: dal 28 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 29 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Sclavo*, con sede in Siena e stabilimenti di Cassina De' Pecchi e Mazzo di Rho (Milano), Monterotondo (Roma) e Sociville (Siena):

periodo: dal 5 settembre 1990 al 3 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 5 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Saldotecnica*, con sede in Siracusa e stabilimento di Siracusa:

periodo: dal 9 aprile 1990 al 7 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 9 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Ab.Ab. - Abbigliamento abruzzese*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Ab.Ab. - Abbigliamento abruzzese*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

4) *Soc. Filatura del Fucino*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimento di Avezzano (Aquila):

periodo: dal 9 aprile 1989 al 1° maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 13 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in liquidazione coatta amministrativa.

5) *Soc. Filatura del Fucino*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimento di Avezzano (Aquila):

periodo: dal 2 maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 13 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Keyes italiana*, con sede in Fiumefreddo di Sicilia (Catania) e stabilimento di Fiumefreddo di Sicilia (Catania):

periodo: dal 4 giugno 1990 al 3 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 5 giugno 1989;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Keyes italiana*, con sede in Fiumefreddo di Sicilia (Catania) e stabilimento di Fiumefreddo di Sicilia (Catania):

periodo: dal 4 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 5 giugno 1989;
pagamento diretto: no.

8) *S.c.r.l. Consorzio delle cooperative della Marsica*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 27 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 1° giugno 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Idea*, con sede in Giarre (Catania) e stabilimento di S. Paolo di Noto (Siracusa):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Scev*, con sede in Catania e stabilimento di Catania:

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dall'11 dicembre 1989;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. Scev*, con sede in Catania e stabilimento di Catania:

periodo: dall'11 giugno 1990 al 9 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dall'11 dicembre 1989;
pagamento diretto: no.

12) *S.p.a. Standardtela*, con sede in Milano e stabilimento di Notaresco (Teramo):

periodo: dal 4 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.n.c. Auteri e Longo*, con sede in Misterbianco (Catania) e stabilimento di Misterbianco (Catania):

periodo: dal 15 aprile 1990 al 26 giugno 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 20 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Mecmont* già *Siciltubi*, con sede in Priolo (Siracusa) e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 28 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 maggio 1989 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 27 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Vela industria confezioni*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 6 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 gennaio 1990 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Fonderie di San Salvo*, con sede in San Salvo (Chieti) e stabilimento di San Salvo (Chieti):

periodo: dal 19 novembre 1990 al 18 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 novembre 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 25 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Cooperativa marmi sud*, con sede in Valderice (Trapani) e stabilimento di Valderice (Trapani):

periodo: dal 4 settembre 1989 al 4 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 3 settembre 1987 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Cooperativa marmi sud*, con sede in Valderice (Trapani) e stabilimento di Valderice (Trapani):

periodo: dal 5 marzo 1990 al 3 settembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 3 settembre 1987 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Cover*, con sede in Silvi (Teramo) e stabilimento di Silvi (Teramo):

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 14 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 gennaio 1990 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 1° giugno 1990: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Europress*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone):

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 16 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Nusam - Nuova saccarifera meridionale*, con sede in Roma e stabilimenti di Avezzano (Aquila) e Roma:

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 1° luglio 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Fortex Sidac*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 9 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Fortex Sidac*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì:

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 9 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Benati*, gruppo *Benati*, con sede in Imola (Bologna) e stabilimento di Imola (Bologna):

periodo: dal 21 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

4) *S.p.a. Benati*, gruppo *Benati*, con sede in Imola (Bologna) e stabilimento di Imola (Bologna):

periodo: dal 18 settembre 1989 al 21 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

5) *S.r.l. Ben*, gruppo *Benati*, con sede in Mordano (Bologna) e stabilimento di Mordano (Bologna):

periodo: dal 21 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

6) *S.r.l. Ben*, gruppo *Benati*, con sede in Mordano (Bologna) e stabilimento di Mordano (Bologna):

periodo: dal 18 settembre 1989 al 21 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

7) *S.r.l. Mond-Ben*, gruppo *Benati*, con sede in Portomaggiore (Ferrara) e stabilimento di Portomaggiore (Ferrara):

periodo: dal 21 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione controllata.

8) *S.r.l. Mond-Ben*, gruppo *Benati*, con sede in Portomaggiore (Ferrara) e stabilimento di Portomaggiore (Ferrara):

periodo: dal 18 settembre 1989 al 21 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione controllata.

9) *S.c.r.l. C.I.T.O. - Consorzio intercooperativo trasformazione ortofrutticola*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 7 maggio 1990 al 4 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 7 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

10) *S.c.r.l. C.I.T.O. - Consorzio intercooperativo trasformazione ortofrutticola*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 5 novembre 1990 al 5 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 7 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Sirri*, con sede in San Zeno di Galeata (Forlì) e stabilimento di San Zeno di Galeata (Forlì):

periodo: dal 26 novembre 1989 al 26 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 novembre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 26 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Industria laterizi Santa Lucia*, con sede in Medesano (Parma) e stabilimento di Medesano (Parma):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 28 agosto 1989;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a. Industria laterizi Santa Lucia*, con sede in Medesano (Parma) e stabilimento di Medesano (Parma):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 28 agosto 1989;
pagamento diretto: no.

14) *S.c.r.l. Coop. calzaturieri Fusignano*, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimento di Fusignano (Ravenna):

periodo: dal 12 novembre 1990 al 12 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 maggio 1990 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 14 maggio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.p.a. I.F.T. - Industria finissaggio tessuti*, con sede in S. Arcangelo di Romagna (Forlì) e stabilimento di Coriano (Forlì):

periodo: dal 7 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Calzaturificio romagnolo*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì:

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 7 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 30 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Calzaturificio romagnolo*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì:

periodo: dall'8 febbraio 1990 al 5 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 febbraio 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dall'8 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.r.l. Calzaturificio romagnolo*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì:

periodo: dal 6 agosto 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 febbraio 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dall'8 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.r.l. Confit-Moda*, con sede in Reggio Emilia e stabilimenti di Carpineti (Reggio Emilia) e Reggio Emilia:

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Arcofalc*, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e stabilimento di Cernusco sul Naviglio (Milano):

periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: no.

2) *S.r.l. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici* dal 1° gennaio 1991 *Whirpool Italia*, con sede in Comerio (Varese), limitatamente agli stabilimenti siti nelle province di Siena e Varese:

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 5 agosto 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dall'8 febbraio 1988;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Brollo sud*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 27 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Manifattura di Villa D'Ogna* ora *Industria commercio e finanza*, con sede in Villa D'Ogna (Bergamo) e stabilimento di Villa D'Ogna (Bergamo):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

5) *S.r.l. Manifattura di Villa D'Ogna* ora *Industria commercio e finanza*, con sede in Villa D'Ogna (Bergamo) e stabilimento di Villa D'Ogna (Bergamo):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 30 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

6) *S.p.a. Osram - Società riunite Osram Edison Clerici*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991:
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 1° luglio 1990;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Magrini Galileo*, con sede in Bergamo e stabilimenti di Battaglia Terme (Padova), Bergamo, Savona e Stezzano (Bergamo):

periodo: dal 21 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 7 aprile 1983: dal 6 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

8) *S.p.a. Magrini Galileo*, con sede in Bergamo e stabilimenti di Battaglia Terme (Padova), Bergamo, Savona e Stezzano (Bergamo):

periodo: dal 19 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 7 aprile 1983: dal 6 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

9) *S.p.a. Magrini Galileo*, con sede in Bergamo e stabilimenti di Battaglia Terme (Padova), Bergamo, Savona e Stezzano (Bergamo):

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 22 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 7 aprile 1983: dal 6 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

10) *S.p.a. Magrini Galileo*, con sede in Bergamo ed unità di vendita di Milano, Napoli e Torino:

periodo: dal 21 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

11) *S.p.a. Magrini Galileo*, con sede in Bergamo ed unità di vendita di Milano, Napoli e Torino:

periodo: dal 19 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

12) *S.p.a. Magrini Galileo*, con sede in Bergamo ed unità di vendita di Milano, Napoli e Torino:

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 22 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

13) *S.p.a. Industrie Zanussi* dal 1° aprile 1990 *Zanussi elettrodomestici*, con sede in Pordenone e stabilimento di Porcia (Pordenone):

periodo: dal 1° maggio 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Industrie Face Standard* dal 30 aprile 1990 *Alcatel Face Standard*, con sede in Milano e stabilimento di Maddaloni (Caserta):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: no.

15) *S.p.a. Ansaldo sistemi industriali* ora *Ansaldo industria*, con sede in Genova e stabilimento presso centro siderurgico Ilva S.p.a. di Taranto:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Ansaldo sistemi industriali* ora *Ansaldo industria*, con sede in Genova e stabilimento presso centro siderurgico Ilva S.p.a. di Taranto:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Belleli industrie meccaniche*, con sede in Mantova e cantiere presso Ilva S.p.a. di Taranto:

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. A.V.I.R.*, con sede in Milano e stabilimento di Asti:

periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 13 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. A.V.I.R.*, con sede in Milano e stabilimento di Asti:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 13 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. A.V.I.R.*, con sede in Milano e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 29 marzo 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. A.V.I.R.*, con sede in Milano e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 29 marzo 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Termosud*, gruppo *Ansaldo*, con sede in Gioia del Colle (Bari) e stabilimento di Gioia del Colle (Bari):

periodo: dal 30 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Termosud*, gruppo *Ansaldo*, con sede in Gioia del Colle (Bari) e stabilimento di Gioia del Colle (Bari):

periodo: dal 29 ottobre 1990 all'11 novembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Giem condizionamento* dal 2 maggio 1990 *Marelli clima*, con sede in Bari e stabilimenti di Bari e Milano:

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 25 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: no.

25) *S.p.a. Giem condizionamento* dal 2 maggio 1990 *Marelli clima*, con sede in Bari e stabilimenti di Bari e Milano:

periodo: dal 26 agosto 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: no.

26) *S.p.a. Fit industriale*, con sede in Lissone (Milano) e stabilimento di Lissone (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1987: dal 3 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Fit industriale*, con sede in Lissone (Milano) e stabilimento di Lissone (Milano):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1987: dal 3 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. Euroricambi P.L.*, con sede in Tavernole sul Mella (Brescia) e stabilimento di Tavernole sul Mella (Brescia):

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 6 giugno 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 giugno 1986 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 7 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

29) *S.p.a. Nord elettronica - Gruppo Olivetti*, con sede in Altare (Savona) e stabilimento di Altare (Savona):

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 17 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: no.

30) *Ditta Calzature Ferrara di Giancarlo Ferrara*, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimento di Vigevano (Pavia):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 30 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

31) *S.p.a. S+L+H*, con sede in Treviglio (Bergamo) solo per lo stabilimento di Treviglio (Bergamo);

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Dalmine*, con sede in Milano, unità nazionali:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Dalmine*, con sede in Milano, unità nazionali:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Deltavaldarno*, con sede in Piombino (Livorno), stabilimenti di Marghera (Venezia) e S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e uffici di Milano:

periodo: dal 1° luglio 1989 al 30 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Dervio*, con sede in Dervio (Como) e stabilimento di Dervio (Como):

periodo: dal 18 giugno 1990 al 17 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 20 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Dervio*, con sede in Dervio (Como) e stabilimento di Dervio (Como):

periodo: dal 18 dicembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 20 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Italsider*, con sede in Genova, unità nazionali:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Lucchini siderurgica* già *Bisider*, con sede in Milano e stabilimento di Brescia:

periodo: dal 6 ottobre 1990 al 6 aprile 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 6 ottobre 1990;
pagamento diretto: no.

39) *S.p.a. Iemsa costruzioni - Gruppo Iemsa*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: no.

40) *S.p.a. Iemsa costruzioni - Gruppo Iemsa*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Milano:

periodo: dal 13 settembre 1989 al 12 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dall'11 luglio 1988;
pagamento diretto: no.

41) *S.p.a. Lovere sidermeccanica*, con sede in Roma ora Lovere (Roma), unità nelle province di Bergamo e Brescia:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Lovere sidermeccanica*, con sede in Roma ora Lovere (Roma), unità nelle province di Bergamo e Brescia:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Geoitalia*, con sede in San Giuliano Milanese (Milano) e stabilimento di San Giuliano Milanese (Milano):

periodo: dal 9 aprile 1990 al 6 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 10 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. Geoitalia*, con sede in San Giuliano Milanese (Milano) e stabilimento di San Giuliano Milanese (Milano):

periodo: dal 6 ottobre 1990 al 9 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 10 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

45) *S.r.l. El.In.Pro.*, con sede in Pavia e stabilimento di Castiraga Vidardo (Milano):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 giugno 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 30 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

46) *S.r.l. Alcatel Dial Face* già *industrie Face Standard*, con sede in Milano e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 1° giugno 1989;
pagamento diretto: no.

47) *S.p.a. Industrie Formenti Italia*, con sede in Milano, stabilimenti di Concorezzo (Milano), sede amm. Lissone (Milano) e Sessa Aurunca (Caserta):

periodo: dal 25 giugno 1990 al 22 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 25 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

48) *S.A. Sarriò - Divisione Cartiere Saffa*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 24 luglio 1990 al 20 gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 24 luglio 1990;
pagamento diretto: no.

49) *S.p.a. Faba materie plastiche*, con sede in Fornovo S. Giovanni (Bergamo) e stabilimento di Fornovo S. Giovanni (Bergamo):

periodo: dal 27 ottobre 1990 al 27 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 giugno 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 27 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

50) *S.r.l. Hember*, con sede in Massalengo (Milano) e stabilimento di Massalengo (Milano):

periodo: dall'8 giugno 1990 all'8 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° giugno 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dall'8 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

51) *S.r.l. Società esercizi impianti industriali - S.E.I.I.*, con sede in Malegno (Brescia) e stabilimento di Cerveno (Brescia):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 28 aprile 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 1° novembre 1990;
pagamento diretto: si.

52) *S.p.a. Garzanti editore*, con sede in Milano, stabilimento di Cernusco sul Naviglio (Milano) e sede di Milano:

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 17 dicembre 1990;
pagamento diretto: no.

53) *S.r.l. Mongelo*, con sede in Buccinasco (Milano) e stabilimento di Buccinasco (Milano):

periodo: dal 23 aprile 1990 al 20 ottobre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 23 aprile 1990;
pagamento diretto: no.

54) *S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano*, con sede in Milano, stabilimenti di Campione del Garda (Brescia), Cogno (Brescia) e sede di Milano:

periodo: dal 25 giugno 1990 al 23 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 26 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

55) *S.r.l. S.G.S. - Thomson microelectronics*, con sede in Agrate Brianza (Milano), stabilimenti di Agrate Brianza (Milano), centro Colleoni di Agrate Brianza (Milano), centro commerciale Milanofiori (Milano), laboratorio di ricerca e sviluppo cast. Settimo Milanese (Milano) e uffici periferici di Assago (Milano):

periodo: dall'8 gennaio 1990 al 7 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dall'11 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

56) *S.r.l. S.G.S. - Thomson microelectronics*, con sede in Agrate Brianza (Milano), stabilimenti di Agrate Brianza (Milano), centro Colleoni di Agrate Brianza (Milano), centro commerciale Milanofiori (Milano), laboratori di ricerca e sviluppo cast. Settimo Milanese (Milano) e uffici periferici di Assago (Milano):

periodo: dall'8 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dall'11 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

57) *S.r.l. S.G.S. - Thomson microelectronics*, con sede in Agrate Brianza (Milano) e stabilimento di Catania:

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

58) *S.r.l. S.G.S. - Thomson microelectronics*, con sede in Agrate Brianza (Milano) e stabilimento di Catania:

periodo: dal 25 giugno 1990 al 24 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

59) *S.r.l. S.G.S. - Thomson microelectronics*, con sede in Agrate Brianza (Milano) e stabilimento di Catania:

periodo: dal 25 dicembre 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Ditta Pastificio Guido Ferrara*, con sede in S. Paolo Belsito (Napoli) e stabilimento di S. Paolo Belsito (Napoli):

periodo: dal 12 giugno 1989 al 10 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 10 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

2) *Ditta Pastificio Guido Ferrara*, con sede in S. Paolo Belsito (Napoli) e stabilimento di S. Paolo Belsito (Napoli):

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 14 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 10 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.n.c. Pastificio Liguori*, con sede in Gragnano (Napoli) e stabilimento di Gragnano (Napoli):

periodo: dal 18 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 29 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Mabruvi*, con sede in Napoli e stabilimento di Saviano (Napoli):

periodo: dal 22 gennaio 1990 al 21 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 25 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. C.M.S. - Costruzioni meccaniche siderurgiche*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 13 novembre 1989 al 4 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 14 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. C.M.S. - Costruzioni meccaniche siderurgiche*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 5 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 aprile 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 5 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. I.C.M.I. - Industrie cantieri metallurgici italiani*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 26 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. I.C.M.I. - Industrie cantieri metallurgici italiani*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 24 settembre 1990 al 24 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Laprosider* con sede in Volla (Napoli) e stabilimento di Volla (Napoli):
periodo: dal 19 febbraio 1990 al 19 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 20 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Laprosider* con sede in Volla (Napoli) e stabilimento di Volla (Napoli):
periodo: dal 20 agosto 1990 al 17 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 20 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

11) *S.n.c. G.I.S.I.*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli):
periodo: dal 14 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 gennaio 1988 - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 14 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 21, comma quinto, lettera *b)* della legge n. 675/77, sino al 22 marzo 1988.

12) *S.n.c. G.I.S.I.*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli):
periodo: dall'11 luglio 1988 al 7 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 gennaio 1988 - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 14 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.n.c. G.I.S.I.*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli):
periodo: dall'8 gennaio 1989 all'8 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 gennaio 1988 - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 14 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.n.c. G.I.S.I.*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli):
periodo: dal 9 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 gennaio 1988 - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 14 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.n.c. G.I.S.I.*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli):
periodo: dall'8 gennaio 1990 al 7 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 gennaio 1988 - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 14 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. Expand Italia*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):
periodo: dall'8 agosto 1989 al 30 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

17) *S.p.a. Coisa*, con sede in Salerno e uffici e magazzini in Salerno:
periodo: dall'8 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Coisa*, con sede in Salerno e uffici e magazzini in Salerno:
periodo: dal 6 novembre 1989 al 5 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Wood Working*, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta):
periodo: dal 10 settembre 1989 al 10 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 10 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Wood Working*, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta):
periodo: dall'11 marzo 1990 al 9 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 10 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Società sviluppo silicalcite*, con sede in Caiazzo (Caserta) e stabilimento di Caiazzo (Caserta):
periodo: dall'8 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

22) *Ditta Soviero Filomena*, con sede in Cisterna di Montemiletto (Avellino) e stabilimento di Cisterna di Montemiletto (Aversa):
periodo: dal 1° marzo 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: si.

23) *Ditta Soviero Filomena*, con sede in Cisterna di Montemiletto (Avellino) e stabilimento di Cisterna di Montemiletto (Avellino):
periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: si.

24) *Ditta Soviero Filomena*, con sede in Cisterna di Montemiletto (Avellino) e stabilimento di Cisterna di Montemiletto (Avellino):
periodo: dal 26 febbraio 1990 al 12 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: si.

25) *Ditta Soviero Filomena*, con sede in Cisterna di Montemiletto (Avellino) e stabilimento di Cisterna di Montemiletto (Avellino):
periodo: dal 13 marzo 1990 al 9 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 marzo 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 13 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

26) *S.p.a. Raccorderia meridionale* con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):
periodo: dal 4 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989: dal 5 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. De Risi sud*, con sede in Saviano (Napoli) e stabilimento di Saviano (Napoli):
periodo: dal 12 febbraio 1990 all'11 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. De Risi sud*, con sede in Saviano (Napoli) e stabilimento di Saviano (Napoli):

periodo: dal 12 agosto 1990 al 10 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Metallurgica Vallepiana*, con sede in Giffoni Vallepiana (Salerno) e stabilimento di Giffoni Vallepiana (Salerno):

periodo: dal 5 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 5 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Metallurgica Vallepiana*, con sede in Giffoni Vallepiana (Salerno) e stabilimento di Giffoni Vallepiana (Salerno):

periodo: dal 3 settembre 1990 al 3 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 5 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

31) *Ditta Gallo Pasquale* presso *Avis*, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 9 aprile 1990 al 7 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

32) *Ditta Gallo Pasquale* presso *Avis*, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dall'8 ottobre 1990 al 28 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

33) *S.n.c. Etma*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 14 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: no;
il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11444/14 del 15 gennaio 1991.

34) *S.n.c. Etma*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 15 luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: no;
il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11444/14 del 15 gennaio 1991.

35) *S.n.c. Etma*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 12 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

36) *S.r.l. Coelna*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 15 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

37) *S.r.l. Coelna*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 13 novembre 1989 al 12 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

38) *S.r.l. Coelna*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 13 maggio 1990 al 13 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

39) *S.r.l. I.E.T.I. - Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

40) *S.r.l. I.E.T.I. - Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

41) *S.r.l. I.E.T.I. - Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli):

periodo: dal 28 maggio 1990 al 13 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

42) *S.r.l. Fratelli La Mantia*, con sede in Napoli e stabilimento di Cercola (Napoli):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 28 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 30 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

43) *S.r.l. Fratelli La Mantia*, con sede in Napoli e stabilimento di Cercola (Napoli):

periodo: dal 29 luglio 1990 al 26 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 30 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

44) *S.n.c. I.S.A.M. - Industria arredamenti metallici*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

45) *S.n.c. I.S.A.M. - Industria arredamenti metallici*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 2 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

46) *S.n.c. I.S.A.M. - Industria arredamenti metallici*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 3 ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 3 ottobre 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 3 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

47) *S.r.l. Calzaturificio Feni*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 26 aprile 1990 al 21 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 aprile 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 26 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

48) *S.r.l. Calzaturificio Feni*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 22 ottobre 1990 al 21 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 26 aprile 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 26 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

49) *S.r.l. Berga sud*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° dicembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 1° dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

50) *S.r.l. Berga sud*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 28 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 1° dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

51) *S.r.l. Offset meridionale*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - articoli 35 e 37 della legge n. 416/81 - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 1° luglio 1990;
pagamento diretto: si.

52) *S.r.l. Linea Zero*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 18 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

53) *S.r.l. Linea Zero*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 18 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 18 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

54) *S.n.c. F.lli Cuomo*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 3 settembre 1990 al 2 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 3 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

55) *S.r.l. Officine meccaniche Bartiromo*, con sede in Nocera Superiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Superiore (Salerno):

periodo: dal 3 settembre 1990 al 3 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 3 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

56) *S.p.a. So.Fo.Me.*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 2 novembre 1990 al 25 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 2 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

57) *S.r.l. St.I.Co.*, con sede in Napoli e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 7 maggio 1990 al 4 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 7 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

58) *S.r.l. St.I.Co.*, con sede in Napoli e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 5 novembre 1990 al 5 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 7 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

59) *S.p.a. Ge.Con.*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 7 maggio 1990 al 4 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 7 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

60) *S.p.a. Ge.Con.*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 5 novembre 1990 al 4 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 7 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

61) *S.p.a. G.M. Italia*, con sede in Napoli, unità di Scafati (Salerno) e Napoli:

periodo: dal 1° agosto 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 1° agosto 1990;
pagamento diretto: si.

62) *S.r.l. Cisme Proget*, con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli):

periodo: dal 29 giugno 1990 al 23 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 giugno 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 29 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

63) *S.n.c. Landolfi Renato*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 13 settembre 1990 al 10 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 13 settembre 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 13 settembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 aprile 1991:

1) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dall'impresa Torri operante nei lavori relativi all'acquedotto dell'Agri e del Frida, sospesi dal 1° aprile 1984 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985.

2) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nella predetta area impegnate nei lavori di ultimazione di cui al P.S. 14/38, delle opere dell'acquedotto dell'Agri e del Frida; resisi disponibili dal 19 luglio 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

3) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della cetrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 21 novembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985.

4) Area del comune di Latina - località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 20 maggio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

5) Area del comune di Latina - località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori disponibili dal 20 maggio 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

6) Area del comune di Latina - località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 19 maggio 1987 al 31 dicembre 1987:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991:
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

7) Area del comune di Latina - località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1988 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991:
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

8) Area del comune di Latina - località Borgo Sabotino. — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori resisi disponibili a decorrere dal 1° novembre 1988:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

9) Area dei comuni di Noepoli e Senise (Potenza). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nei lavori concernenti la costruzione della traversa sul fiume Sarmento e derivazione delle acque nell'invaso di Monte Cotugno, progetto PS 14/92 resisi disponibili dal 29 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990:
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

10) Area del comune di Motalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto dell'Agri e del Frida, di cui al PS 14/38 finanziato dall'Ente cassa per il Mezzogiorno, resisi disponibili dal 23 settembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/1991:
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990:
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

11) Area del basso Lazio. — Imprese impegnate nella realizzazione del II lotto dell'acquedotto della Campania occidentale; lavoratori resisi disponibili dal 5 ottobre 1987 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 aprile 1991:

1) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nei lavori di completamento del nuovo porto industriale, resisi disponibili dal 7 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991:
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984.

2) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento del nuovo porto industriale e delle connesse infrastrutture, resisi disponibili dal 1° febbraio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991:
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

3) Area industriale Napoli-Bagnoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 3 gennaio 1983 od entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1983.

4) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione stabilimento Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 4 luglio 1983 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1983.

5) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento della S.p.a. Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 1° febbraio 1984 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1984.

6) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione stabilimento Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/1991:
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

7) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 10 giugno 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991:
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

8) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Bagnoli; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

9) Area del comune di Valenzano (Bari). — Realizzazione di opere pubbliche; lavoratori sospesi dal 5 novembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1984.

10) Area del comune di Valenzano (Bari). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate in lavorazioni di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 31 marzo 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.

11) Area del comune di Valenzano (Bari). — Imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche, lavoratori resisi disponibili dal 7 settembre 1986 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

12) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/1981 titolo VIII, sospesi dal 17 dicembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

13) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/1981, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

14) Area del comune di Napoli. — Costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione finanziate dal commissario straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/1981, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 28 aprile 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

15) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie, di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo, sindaco di Napoli, titolo VIII, legge n. 219/1981; lavoratori sospesi dal 4 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

16) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria titolo VIII della legge n. 219/1981; lavoratori sospesi dal 9 maggio 1988 o entro il 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

17) Area del comune di Paola (Cosenza). — Realizzazione di lavori di costruzioni opere pubbliche; lavoratori dipendenti dalla Società italiana condotte d'acqua, cantiere di Paola (Cosenza) sospesi dal 19 novembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° novembre 1990 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985.

18) Area del comune di Paola (Cosenza). — Realizzazione della linea ferroviaria Paola-Cosenza, scavo della galleria San Marco, primo lotto in località contrada Pantani; lavoratori sospesi dal 19 febbraio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga da sessantasei mesi al 18 febbraio 1991;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

19) Area del comune di Paola (Cosenza). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria Paola-Cosenza, scavo della galleria Santomarco - primo lotto in località Contrada Pantani, lavoratori resisi disponibili dal 19 febbraio 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

20) Area industriale del comune di Mammola (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del progetto speciale n. 22/5110 relativo alla trasversale Jonica-Tirrenica resisi disponibili dal 19 novembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga da settantadue mesi al 18 febbraio 1991;
primo decreto ministeriale 14 novembre 1985.

21) Area dei comuni in provincia di Napoli: Pozzuoli, Quarto, Volla, Pollena, Cercola, Casalnuovo, Pomigliano, Marigliano, Brusciano, S. Vitaliano, Castelcisterna, Villaricca, Afragola, Melito, Caivano, Casoria, Boscoreale. Imprese impegnate nella costruzione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219/1981, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

22) Area dei comuni della provincia di Napoli. — Realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219/1981, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

23) Area dei comuni in provincia di Napoli: Quarto, Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castel Cisterna, S. Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito, S. Antimo. Realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi di cui al titolo VIII della legge n. 219/1981; lavoratori sospesi dal 9 febbraio 1987 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

24) Area dei comuni in provincia di Napoli: Quarto, Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castelcisterna, S. Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito, S. Antimo. Imprese impegnate nella realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, progetto finanziato dal commissario straordinario del Governo della regione Campania; fondi del titolo VIII, legge n. 219/1981. Lavoratori sospesi dal 1° aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1989.

25) Area del comune di Cerignola (Foggia). — Imprese impegnate nei lavori di sistemazione idraulica-forestale del fiume Ofanto (Foggia); lavoratori disponibili dal 21 dicembre 1987 o entro sei mesi:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

26) Area dei comuni in provincia di Caserta. — Ampliamento e ristrutturazione delle vasche di carico del serbatoio S. Clemente, prog. PS 29/250 e PS 29/252 finanziata dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:
decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

27) Area della provincia di Brindisi. — Realizzazione della centrale termoelettrica di Brindisi-Cerano; lavoratori sospesi il 30 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

28) Area del comune di Brindisi. — Realizzazione impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL; lavoratori sospesi dal 30 ottobre 1978 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 8 febbraio 1979.

29) Area del comune di Brindisi. — Lavoratori dipendenti da imprese operanti per il completamento degli impianti petrolchimici Montedison, sospesi dal 23 marzo 1981 o entro sei mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1981.

30) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

31) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° marzo 1978 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 29 aprile 1978.

32) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° giugno 1978 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 22 settembre 1978.

33) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1978 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 9 febbraio 1979.

34) Area del comune di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre; lavoratori sospesi dal 1° aprile 1979 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1979.

35) Area comune di Acerra (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 3 maggio 1982 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982.

36) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° agosto 1979 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 13 novembre 1981.

37) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° settembre 1982 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 29 novembre 1982.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Lane Borgosesia*, con sede in Vallemosso (Vercelli) e stabilimento di Roma:
periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 1° giugno 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Lane Borgosesia*, con sede in Vallemosso (Vercelli) e stabilimento di Roma:
periodo: dal 1° ottobre 1990 al 16 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 1° giugno 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Kurly Kate*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:
periodo: dal 1° marzo 1990 al 6 marzo 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 7 marzo 1989;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Moccia Irme*, con sede in Napoli e stabilimento di Pomezia (Roma):
periodo: dal 26 marzo 1990 al 26 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 27 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Moccia Irme*, con sede in Napoli e stabilimento di Pomezia (Roma):
periodo: dal 27 giugno 1990 al 27 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 27 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Abete grafica*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dal 20 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 20 giugno 1990;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Tattilo editrice*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dal 1° giugno 1990 al 30 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (art. 24 della legge n. 67/1987) - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 1° giugno 1990;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Tattilo editrice*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dal 1° dicembre 1990 al 26 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (art. 24 della legge n. 67/1987) - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 1° giugno 1990;
pagamento diretto: no.

9) *S.r.l. L.C.A.L.*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone):
periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

91A1897

MINISTERO DEL TESORO

N. 78

Corso dei cambi del 22 aprile 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1292,500	1292,500	1292,700	1292,500	1292,500	1292,500	1292,910	1292,500	1292,500	1292,500
E.C.U.	1525,400	1525,400	1525,500	1525,400	1525,400	1525,400	1525,350	1525,400	1525,400	1525,400
Marco tedesco	738 —	738 —	738,500	738 —	738 —	738 —	738,280	738 —	738 —	738 —
Franco francese	219,070	219,070	219,500	219,070	219,070	219,070	219,100	219,070	219,070	219,080
Lira sterlina	2211,40	2211,40	2212 —	2211,40	2211,40	2211,40	2211,810	2211,40	2211,40	2211,450
Fiorino olandese	655,460	655,460	655,500	655,460	655,460	655,460	655,400	655,460	655,460	655,450
Franco belga	35,929	35,929	35,940	35,929	35,929	35,929	35,930	35,929	35,929	35,920
Pesela spagnola	11,987	11,987	12 —	11,987	11,987	11,987	11,987	11,987	11,987	11,980
Corona danese	193,460	193,460	193,250	193,460	193,460	193,460	193,450	193,460	193,460	193,45
Lira irlandese	1976,750	1976,750	1979 —	1976,750	1976,750	1976,750	1976,650	1976,750	1976,750	—
Dracma greca	6,828	6,828	6,830	6,828	6,828	6,828	6,827	6,828	6,828	—
Escudo portoghese	8,578	8,578	8,560	8,578	8,578	8,578	8,585	8,578	8,578	8,570
Dollaro canadese	1120,300	1120,300	1115 —	1120,300	1120,300	1120,300	1120,700	1120,300	1120,300	1120,300
Yen giapponese	9,329	9,329	9,310	9,329	9,329	9,329	9,330	9,329	9,329	9,320
Franco svizzero	879,900	879,900	877,250	879,900	879,900	879,900	879,750	879,900	879,900	879,900
Scellino austriaco	104,856	104,856	104,800	104,856	104,856	104,856	104,845	104,856	104,856	104,850
Corona norvegese	190,150	190,150	190,250	190,150	190,150	190,150	190,100	190,150	190,150	190,150
Corona svedese	207,480	207,480	207 —	207,480	207,480	207,480	207,490	207,480	207,480	207,480
Marco finlandese	317,300	317,300	317 —	317,300	317,300	317,300	317,400	317,300	317,300	—
Dollaro australiano	1000,200	1000,200	998 —	1000,200	1000,200	1000,200	1000,600	1000,200	1000,200	1000,200

Media dei titoli del 22 aprile 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,250
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	104 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98,525
» » » 22- 6-1987/91	98,150
» » » 18- 3-1987/94	84,400
» » » 21- 4-1987/94	84,200
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	96,830
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,850
» » » 10% 18- 4-1987/92	100,130
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	98,600
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,400
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100 —
» » » TR 2,5% 1983/93	97 —

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1984/91	100 —
» » » » 1- 6-1984/91	100,050
» » » » 1- 7-1984/91	100,075
» » » » 1- 8-1984/91	100,250
» » » » 1- 9-1984/91	100,500
» » » » 1-10-1984/91	100,725
» » » » 1-11-1984/91	100,625
» » » » 1-12-1984/91	100,325
» » » » 1- 1-1985/92	100,300
» » » » 1- 2-1985/92	100,275
» » » » 18- 4-1986/92	101,075
» » » » 19- 5-1986/92	100,750
» » » » 20- 7-1987/92	100,175
» » » » 19- 8-1987/92	100,175
» » » » 1-11-1987/92	100,200
» » » » 1-12-1987/92	100,200
» » » » 1- 1-1988/93	99,850

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93	99,875
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100 —
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,325
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,400
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,300
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,525
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,200
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,225
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,075
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99 —
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,200
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,725
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,425
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,575
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,425
»	»	»	»	18-11-1986/93	99,950
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,475
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,900
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,950
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,050
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,075
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,325
»	»	»	»	1- 9-1988/94	99,925
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,125
»	»	»	»	1-11-1988/94	99,925
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,300
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,125
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,300
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,55
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,250
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,150
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,700
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,625
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,625
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,100
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,375
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,325
»	»	»	»	1-10-1985/95	98,625
»	»	»	»	1-11-1985/95	98,675
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,650
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,850
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,900
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,325
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,550
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,825
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,550
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,925
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,450
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,150
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,425
»	»	»	»	1-10-1986/96	97,375
»	»	»	»	1-11-1986/96	97,675
»	»	»	»	1-12-1986/96	97,875
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98 —
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,300
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,275
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,625
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,675
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,675
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,200
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98 —
»	»	»	»	1- 8-1987/97	97,775
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97,775

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991	99,525
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,625
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	98,600
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	98,550
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,130
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	98,400
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	100 —
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	98,150
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,050
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	100,050
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	100,050
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	100,005
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	98,125
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	98,775
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	100,002
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	100 —
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,002
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,005
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,425
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100 —
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,980
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,150
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,825
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,800
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,800
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,980
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,725
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,700
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,650
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,625
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	99,650
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,600
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,400
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,650
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,525
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,375
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,375
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	98,525
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	98,425

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,930
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	99,175
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	98,575
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	99 —
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	98,230
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,550
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	100,350
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,675
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,525
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,880
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,675
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,575
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,880
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,475
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96,425
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99,550
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,400
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	101,750
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	93,680
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99 —
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	99 —
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,650
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	104 —
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	106,750
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	106,500
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	98,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M22041

N. 79

Corso dei cambi del 23 aprile 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1300,300	1300,300	1300,40	1300,300	1300,300	1300,300	1300,500	1300,300	1300,300	1300,30
E.C.U.	1523,300	1523,300	1525,50	1523,300	1523,300	1523,300	1523,220	1523,300	1523,300	1523,30
Marco tedesco	738,150	738,150	737 —	738,150	738,150	738,150	738,290	738,150	738,150	738,15
Franco francese	218,790	218,790	218 —	218,790	218,790	218,790	218,880	218,790	218,790	218,80
Lira sterlina	2204,100	2204,100	2212 —	2204,100	2204,100	2204,100	2204,100	2204,100	2204,100	2204,10
Fiorino olandese	655,380	655,380	656 —	655,380	655,380	655,380	655,350	655,380	655,380	655,38
Franco belga	35,895	35,895	35,98	35,895	35,895	35,895	35,903	35,895	35,895	35,90
Peseta spagnola	11,984	11,984	12,02	11,984	11,984	11,984	11,984	11,984	11,984	11,99
Corona danese	193,290	193,290	193,25	193,290	193,290	193,290	193,280	193,290	193,290	193,29
Lira irlandese	1976,800	1976,800	1979 —	1976,800	1976,800	1976,800	1977 —	1976,800	1976,800	—
Dracma greca	6,828	6,828	6,83	6,828	6,828	6,828	6,826	6,828	6,828	—
Escudo portoghese	8,603	8,603	8,56	8,603	8,603	8,603	8,610	8,603	8,603	8,60
Dollaro canadese	1121,650	1121,650	1125 —	1121,650	1121,650	1121,650	1120,700	1121,650	1121,650	1121,65
Yen giapponese	9,366	9,366	9,40	9,366	9,366	9,366	9,369	9,366	9,366	9,36
Franco svizzero	882,100	882,100	880 —	882,100	882,100	882,100	882,150	882,100	882,100	882,10
Scellino austriaco	104,917	104,917	105 —	104,917	104,917	104,917	104,929	104,917	104,917	104,91
Corona norvegese	190,050	190,050	190,25	190,050	190,050	190,050	190,160	190,050	190,050	190,05
Corona svedese	207,400	207,400	207 —	207,400	207,400	207,400	207,460	207,400	207,400	207,40
Marco finlandese	316,850	316,850	317 —	316,850	316,850	316,850	317,400	316,850	316,850	—
Dollaro australiano	1004 —	1004 —	1007 —	1004 —	1004 —	1004 —	1003 —	1004 —	1004 —	1004 —

Media dei titoli del 23 aprile 1991

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	69,250
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	104 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98,600
» » » 22- 6-1987/91	98,120
» » » 18- 3-1987/94	84,475
» » » 21- 4-1987/94	84,150
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	96,800
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,870
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,250
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	98,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,400
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,400
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,750
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100 —
» » » TR 2,5% 1983/93	97 —

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1984/91	99,970
» » » » 1- 6-1984/91	100,02
» » » » 1- 7-1984/91	100,075
» » » » 1- 8-1984/91	100,250
» » » » 1- 9-1984/91	100,475
» » » » 1-10-1984/91	100,750
» » » » 1-11-1984/91	100,625
» » » » 1-12-1984/91	100,375
» » » » 1- 1-1985/92	100,300
» » » » 1- 2-1985/92	100,275
» » » » 18- 4-1986/92	101,075
» » » » 19- 5-1986/92	100,775
» » » » 20- 7-1987/92	100,175
» » » » 19- 8-1987/92	100,175
» » » » 1-11-1987/92	100,200
» » » » 1-12-1987/92	100,150
» » » » 1- 1-1988/93	99,875

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,900
» » » »	1- 3-1988/93	100,05
» » » »	1- 4-1988/93	100,35
» » » »	1- 5-1988/93	100,425
» » » »	1- 6-1988/93	100,250
» » » »	18- 6-1986/93	99,525
» » » »	1- 7-1988/93	100,175
» » » »	17- 7-1986/93	98,125
» » » »	1- 8-1988/93	100,02
» » » »	19- 8-1986/93	99,970
» » » »	1- 9-1988/93	100,150
» » » »	18- 9-1986/93	98,725
» » » »	1-10-1988/93	100,375
» » » »	20-10-1986/93	99 —
» » » »	1-11-1988/93	100,425
» » » »	18-11-1986/93	98,950
» » » »	19-12-1986/93	99,475
» » » »	1- 1-1989/94	99,825
» » » »	1- 2-1989/94	99,925
» » » »	1- 3-1989/94	100 —
» » » »	15- 3-1989/94	100,05
» » » »	1- 4-1989/94	100,300
» » » »	1- 9-1988/94	99,875
» » » »	1-10-1987/94	99,125
» » » »	1-11-1988/94	99,250
» » » »	1- 1-1990/95	99,250
» » » »	1- 2-1985/95	100,125
» » » »	1- 3-1985/95	99,275
» » » »	1- 3-1990/95	99,500
» » » »	1- 4-1985/95	99,300
» » » »	1- 5-1985/95	99,150
» » » »	1- 5-1990/95	99,650
» » » »	1- 6-1985/95	98,625
» » » »	1- 7-1985/95	99,600
» » » »	1- 7-1990/95	98,950
» » » »	1- 8-1985/95	98,350
» » » »	1- 9-1985/95	98,275
» » » »	1-10-1985/95	98,575
» » » »	1-11-1985/95	98,675
» » » »	1-12-1985/95	98,625
» » » »	1- 1-1986/96	98,750
» » » »	1- 1-1986/96 II	100 —
» » » »	1- 2-1986/96	99,175
» » » »	1- 3-1986/96	99,500
» » » »	1- 4-1986/96	99,875
» » » »	1- 5-1986/96	99,650
» » » »	1- 6-1986/96	98,950
» » » »	1- 7-1986/96	98,450
» » » »	1- 8-1986/96	98,100
» » » »	1- 9-1986/96	98,350
» » » »	1-10-1986/96	97,250
» » » »	1-11-1986/96	97,525
» » » »	1-12-1986/96	97,775
» » » »	1- 1-1987/97	97,800
» » » »	1- 2-1987/97	98,100
» » » »	18- 2-1987/97	98,050
» » » »	1- 3-1987/97	98,400
» » » »	1- 4-1987/97	99,600
» » » »	1- 5-1987/97	98,650
» » » »	1- 6-1987/97	98,175
» » » »	1- 7-1987/97	98 —
» » » »	1- 8-1987/97	97,625
» » » »	1- 9-1987/97	97,825

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,525
» » »	11,50%	21-12-1991	99,675
» » »	9,25%	1- 1-1992	98,575
» » »	9,25%	1- 2-1992	98,450
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,150
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,500
» » »	12,50%	17- 3-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,150
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,250
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,250
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,250
» » »	12,50%	18- 4-1992	100,100
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,050
» » »	11,00%	1- 5-1992	98,725
» » »	12,50%	1- 5-1992	100 —
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,970
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,050
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,050
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,175
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,100
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,970
» » »	12,50%	1-10-1992	99,970
» » »	12,50%	1- 2-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,800
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,775
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,675
» » »	12,50%	1-10-1993	99,950
» » »	12,50%	1-11-1993	99,650
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,725
» » »	12,50%	17-11-1993	99,675
» » »	12,50%	1-12-1993	99,600
» » »	12,50%	1- 1-1994	99,650
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,575
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,350
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,600
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,450
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,350
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,300
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,375
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,250

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,770
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	99,175
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98,625
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	99,175
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,300
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,100
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,375
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,775
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,050
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,770
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,775
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,625
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,400
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96 —
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,325
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,550
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,400
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	101,500
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,770
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,900
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99 —
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,650
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	106 —
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	106,750
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,500
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M23041

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

1) Prestito obbligazionario 1985/2000 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi - III emissione.

2) Prestito obbligazionario 1988/1996 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi.

Dal 1° maggio 1991 è pagabile la cedola n. 12 d'interesse relativa al semestre novembre 1990-aprile 1991 di cui al punto 1), nella misura del 5,25%.

Dal 16 maggio 1991 è pagabile la cedola n. 5 d'interesse relativa al semestre novembre 1990-aprile 1991 del prestito di cui al punto 2), nella misura del 5,731%.

Le cedole sono pagabili presso le sottoindicate banche:

Banca nazionale del lavoro, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Sardegna, Monte dei Paschi di Siena, Credito italiano, Banco di Roma, Banca commerciale italiana, Banco di Santo Spirito, Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, Banca nazionale delle comunicazioni, Istituto bancario San Paolo di Torino, Banca popolare di Novara, Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, Banca nazionale dell'agricoltura, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Cassa di risparmio di Roma, Credito romagnolo, Banca Manusardi & C., Istituto bancario italiano.

Prestito obbligazionario 1985/2000 indicizzato - III emissione

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di febbraio e marzo 1991, è risultato pari all'11,838%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo 1991, è risultato pari all'11,353%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari all'11,515%, equivalente al tasso semestrale del 5,60%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre maggio 1991-ottobre 1991, scadenza 1° novembre 1991, cedola n. 13, un interesse del 5,60%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il tredicesimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della tredicesima cedola (0,560%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è del 7,18%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

Prestito obbligazionario 1988/1996 indicizzato

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di febbraio e marzo 1991, è risultato pari al 13,616%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo 1991 è risultato pari al 13%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 13,308%, equivalente al tasso semestrale del 6,45%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre maggio 1991-ottobre 1991, scadenza 16 novembre 1991, cedola n. 6, un interesse lordo del 6,850% pari ad un rendimento del 5,9938% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

91A1943

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Diciottesima estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 1973

Si notifica che alle ore 9 del 21 maggio 1991 avranno inizio, in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla diciottesima estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi dei decreti ministeriali 4 ottobre 1973 e 28 febbraio 1974, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 ottobre 1973 e n. 77 del 22 marzo 1974.

Saranno sorteggiate n. 82 cartelle di serie *A* per capitale nominale complessivo di L. 82.000.000.000 e n. 168 titoli di serie *B* per il capitale nominale complessivo di L. 21.531.000.000, così ripartito:

n.	34 titoli cinquecentupli - capitale nominale	L.	17.000.000.000
n.	28 titoli centupli - capitale nominale . . .	»	2.800.000.000
n.	26 titoli cinquantupli - capitale nominale .	»	1.300.000.000
n.	27 titoli decupli - capitale nominale	»	270.000.000
n.	27 titoli quintupli - capitale nominale . . .	»	135.000.000
n.	26 titoli unitari - capitale nominale	»	26.000.000
n.	168 Totale . . .	L.	21.531.000.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A1940

Diciassettesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1974

Si notifica che alle ore 9 del 20 maggio 1991 avranno inizio, in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla diciassettesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 16 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 22 luglio 1974.

Saranno sorteggiate n. 20 cartelle di lire un miliardo ciascuna, per un valore complessivo di L. 20.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A1941

Diciassettesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 14 novembre 1974

Si notifica che alle ore 9 del 20 maggio 1991 avranno inizio, in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla diciassettesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 14 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 3 dicembre 1974.

Saranno sorteggiate n. 25 cartelle di lire un miliardo ciascuna, per un valore complessivo di L. 25.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A1942

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, *maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni*, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 9 1 *

L. 1.200